


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dir. Gen. per l'Economia Montana e per le foreste
3 NOV 1992
Prot. XIV/N. 4621 B



CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DELL'IMPIANTO DI INTERESSE PUBBLICO FINANZIATO
DALLO STATO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
(AQUILA) AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 2
GIUGNO 1961, N. 454 E DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 27
OTTOBRE 1966, N° 910.

43

TRA


- il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
nella persona del Ministro pro-tempore, più
avanti denominato Ministero

IL MINISTRO
Gianni Corbelli

E

- l'Associazione fra Produttori società
cooperativa a r.l. denominata "Associazione
Marsicana Produttori Patate", con sede legale in
Avezzano (AQ) e sede operativa in Celano (AQ)
Borgo Strada 14, più innanzi denominata
Associazione ovvero gestore o concessionario,
costituita in data 11 novembre 1985 con atto del
dott. Almerindo Vitullo, notaio in Avezzano,
iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti
di Sulmona ed Avezzano, l'atto costitutivo è stato
registrato in Avezzano il 15 novembre 1985,
iscritta al Tribunale dell'Aquila al n° 33 del
Registro delle Persone Giuridiche, rappresentata
dal suo Presidente pro-tempore il sig.

PER A.M.P.P.
Conte...



PER COPIA
Vincenzo D'Amore



Contestabile Agostino nato il [REDACTED] [REDACTED]
(AQ), autorizzato alla stipula del presente atto
con delibera del Consiglio d'Amministrazione
dell'Associazione Marsicana Produttori Patate
stessa, all'uopo adottata in data 16 ottobre
1990.

PREMESSO

1) che ai sensi dell'art. 21 della Legge 2 giugno
1961 n° 454 e dell'art. 10 della Legge 27.10.1966
n° 910 il Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste è autorizzato a provvedere alla
realizzazione di impianti di particolare
interesse pubblico per la raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

2) che ai termini dell'art.10 , 4° comma, della
citata legge n°910/66 la gestione di tali
impianti può essere affidata :

- a) - a Cooperative e loro Consorzi;
- b) - ad Associazioni di produttori agricoli;
- c) - a Consorzi appositamente costituiti aventi
prevalente interesse pubblico ed ai termini
dell'art. 13 , 2° comma della legge n° 194/84
la gestione di tali impianti può essere inoltre
affidata a società per azioni nelle quali i

IL MINISTRO
San/aut

PER A.M.P.P.
Contabile Agostino



soggetti indicati precedentemente abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento;

3) che le modalità da osservarsi per la gestione dei predetti impianti sono state stabilite con decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, di concerto con i Ministri per il Tesoro e per l'Industria, Commercio ed Artigianato in data 11 dicembre 1978 (G.U. n° 183 del 5 luglio 1979) modificato con D.M. 22.11.1982 (G.U. 16 dicembre 1982 n° 345);

4) che in Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) è stato realizzato ai termini delle succennate disposizioni una Centrale Ortofrutticola- impianto di lavorazione, conservazione ed irraggiamento di patate- , la cui costruzione è stata affidata in concessione all'Ente Fucino- Ente di Sviluppo Agricolo in Abruzzo- oggi in base alla legge regionale del 28.12.1978 n°87 ha assunto la denominazione " Ente Regionale di Sviluppo Agricolo" (E.R.S.A.) con sede in Avezzano (AQ) per la spesa di lire 12.000.000.000 autorizzata con D.M. n° 5881 del 19.11.1974 e successivi, ultimo in data 09.11.1985 n° 1194;

5) che l'Associazione, giusta delibera del proprio Consiglio d'Amministrazione in data 23

EL MINISTRO
Fari/Pubby

PER R.M.P.
Contatore G. J. J. J.



luglio 1991, ha chiesto l'affidamento in gestione dell'impianto succitato;

6) che, stante l'esigenza di utilizzare gli impianti onde evitare danni da stasi, nonché per consentire l'avvio delle attività gestionali nell'interesse dei produttori del settore pataticolo, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentiti il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato ed il Ministero del Tesoro, ritiene di affidare in gestione alla predetta Associazione l'impianto in questione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste affida alla Associazione Marsicana Produttori Patate, in sigla A.M.P.P.- società cooperativa a r.l.- con sede in Avezzano (AQ), che accetta, la gestione della Centrale Ortofrutticola- Lavorazione, conservazione ed irraggiamento patate di San Benedetto dei Marsi (AQ), realizzato ai sensi dell'art.21 della legge 2 giugno 1961, n.454 e dell'art. 10 della legge 27/10/1966 n. 910 e successive integrazioni, con spesa a totale carico dello Stato.
L'affidamento si intende relativo all'impianto

MINISTERO
Agricoltura
Foreste

PER A.M.P.P.

Antonio L. L. L.



testè descritto, nel complesso delle sue strutture ed attrezzature quali risulteranno dallo stato di consistenza e di stima che sarà redatto in contraddittorio tra l'Ente concessionario dei lavori per conto del Ministero ed il gestore sulla base delle risultanze di collaudo del complesso. Tale stato di consistenza e stima (a cura dell'Ente concessionario dei lavori per conto del Ministero) sarà depositato presso la competente Intendenza di Finanza per l'iscrizione dell'impianto stesso tra il Patrimonio indisponibile dello Stato.

Si precisa inoltre che il Ministero, con propria nota del 04.03.1988 n.48, nel ritenere giustificati i motivi addotti dall'ERSA per la non installazione della sorgente radioattiva ha autorizzato l'ERSA stesso a procedere alla risoluzione anticipata del contratto di appalto della Centrale: e che, pertanto, la realizzazione dell'impianto di interesse pubblico di che trattasi è stata ultimata in tutte le sue strutture fatta eccezione del caricamento della sorgente radioattiva e opere minori quali copertura delle pesse e tinteggiatura della recinzione.

EL MINISTRO
Jouu/Ch

PER A.M.P.P.

Comitato di Gestione



Art.2 - La gestione dell'impianto viene affidata al concessionario per un periodo di anni trenta - a partire dalla data di stipula della presente convenzione- con facoltà di revoca da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sentiti gli altri Ministeri più avanti menzionati, in qualsiasi momento, nel caso di inadempienza da parte del gestore medesimo degli obblighi derivanti dal presente atto.

Art. 3 - L'affidamento è a titolo gratuito , assumendosi tuttavia il concessionario gli obblighi di cui ai seguenti punti:

a) il Concessionario gestirà l'impianto secondo i criteri di maggiore convenienza economica, seguendo i suggerimenti di ordine tecnico, amministrativo ed economico-finanziario eventualmente promossi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria, Commercio ed Artigianato e del Tesoro e adottati d'intesa fra gli stessi;

b) il Concessionario dovrà impegnarsi ad evidenziare nell'ambito del proprio bilancio annuale di esercizio, le risultanze della gestione dell'impianto affidatogli, nel caso che il concessionario medesimo gestisca altri

IL MINISTRO
L. M. / outaf

PER A.M.P.F.
L. M. / outaf



impianti o altre attività , e di inviare copia dei rendiconti annuali al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro per far accertare la regolarità della gestione dell'impianto affidato;

c) il Concessionario è tenuto ad eseguire a sua cura ed a sue spese i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire la perfetta efficienza dell'impianto affidatogli.

Il concessionario dovrà altresì provvedere al rinnovo dei macchinari non più idonei ; sono inoltre a suo carico tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'impianto;

d) a copertura degli oneri di cui alla precedente lettera c) il Concessionario dovrà provvedere ad iscrivere in bilancio un fondo, a partire dal terzo anno successivo a quello della stipula della convenzione, determinato nella misura di almeno lo 0,50% del costo originario dell'impianto rivalutato annualmente dell'8%, a partire dal quarto anno;

e) il Concessionario, previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste , potrà apportare a sua cura e spese, le modifiche

IL MINISTRO
J. J. J. J.

PER A.H.R.P.
L. L. L. L.



AGRICOLTURA

AGRICOLTURA

AGRICOLTURA

e gli ampliamenti che ritenesse necessari per la più economica gestione dell'impianto, restando inteso che, a fine concessione, le eventuali addizioni o migliorie saranno acquisite dallo Stato senza alcun diritto, per il concessionario medesimo, a rimborsi ed indennizzi di alcun genere;

f) dovrà essere redatto apposito inventario di stima dell'impianto oggetto di affidamento, accettato dal soggetto concessionario: (il verbale di consistenza e di consegna è stato redatto in data 17.07.1992, in contraddittorio, tra l'Ente di Sviluppo Agricolo in Abruzzo per conto del Ministero e l'Associazione "A.M.P.P." alla stessa data di consegna provvisoria dell'impianto medesimo);

g) è fatto divieto al Concessionario di concedere ad altri in tutto o in parte, l'uso o il godimento dell'impianto affidatogli salvo eccezionali autorizzate deroghe;

h) lo statuto degli enti di cui alla lettera c) p.2 delle premesse nonché le eventuali modifiche, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministero del Tesoro, e dell'Industria,

IL MINISTRO
Gianni Formica

PER A.M.F.P.
Antonio L. S. S. S.



Commercio, Artigianato;

i) il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il Ministero del Tesoro ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dovranno essere rappresentati da propri funzionari in seno al Collegio sindacale dell'organismo concessionario, che allo scopo dovrà eventualmente adeguare il proprio statuto sociale.

Art.4 -Il gestore dichiara di aver esaminato l'impianto di cui trattasi e di aver precisato che la ripresa a pieno regime dovrà essere necessariamente preceduta da interventi di riparazioni, sostituzioni, verifiche tecniche funzionali, adeguamento alle vigenti norme igienico-sanitarie.

Dichiara inoltre di prenderne la consegna ad ogni effetto di legge: in via provvisoria anche parziale, precisando inoltre di avere allo studio un'iniziativa concernente la ristrutturazione dell'impianto sito in San Benedetto dei Marsi (AQ), iniziativa che deve condurre ad un ammodernamento e modifica oppure ad un completamento dell'impianto di che trattasi.

IL MINISTRO
Gianni De Michelis

PER AM.P.P.
Antonio Di Stefano






Art.5 - Il gestore dichiara espressamente di accollarsi tutti i rischi inerenti la detenzione, l'uso, il funzionamento e l'utilizzazione dell'impianto affidato in gestione con il presente atto, anche se dipendenti da causa di forza maggiore e caso fortuito, intendendo con ciò sollevare il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste da ogni conseguente responsabilità. Inoltre, quale custode dell'impianto in parola, l'Associazione Marsicana Produttori Patate esonera il Ministero da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone o cose da fatto doloso o colposo ed anche eventualmente derivanti per fatto incolpevole.

IL MINISTRO
Forci/autogr

Art.6 - Qualunque modifica alla presente convenzione non potrà essere effettuata altrimenti che mediante atto scritto controfirmato dalle parti.

Art. 7 - All'assicurazione contro i rischi dell'incendio, del furto e della responsabilità civile relativamente alle strutture immobiliari dell'impianto, quali risultano descritte nel citato stato di consistenza, provvederà il gestore che assume in proprio i relativi oneri,

PER A.H.P.P.
Contato di la g...-m



esonerando espressamente lo Stato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse eventualmente derivarne.

Art.8 - A tutti gli effetti della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi e comunque per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto posto in essere con il presente atto, è competente il Giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura di Stato nel cui distretto il giudice stesso sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Art. 9 - Tutte le spese, comprese quelle di bollo e di registro, afferenti il presente atto sono a carico dell'Associazione Marsicana Produttori Patate che invoca le agevolazioni di legge previste dal D.P.R. del 26.10.1972, n°634 (Art.80).

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto.

Pertanto, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di dette clausole dà diritto al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di procedere alla revoca dell' affidamento in

IL MINISTRO
Tommaso Pombalini

PER A.H.P.P.
Antonio Pombalini





gestione dell'impianto.

IL PRESIDENTE

DELL'A.M.P.P.

Contestabile Agostino

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

IL MINISTRO

Gianni Pappacena

Roma, li 04/02/93

W

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA

2° ORIGINALE
DELLA SCRITTURA REGISTRATA - 6690

ALDI

(DATA DEL BOLLO A CALENDARIO)

IL PRESIDENTE

DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*Dr. Aldo Pappacena*)



100

W

